



Sergio
avvocato
14.03.2023
15:02:31
GMT+01:00

P.zza Europa, n. 14
87100 COSENZA
Cell. 320/1504072
Tel. 0984-32877
e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com
pec: sergiolucisano@legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

RICORSO

PER il sig. Domenico Trotta, C.F. TRTDNC01P25D086N, nato a Cosenza il 25/09/2001 e residente in Montalto Uffugo (CS), alla Via Giovanni Paisiello, n. 15, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sergio Lucisano del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ostiense, n. 81, presso e nello studio dell'avv. Fulvio Mancini. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: sergiolucisano@legalmail.it o, in alternativa, all'utenza fax 0984-32877;

CONTRO

Sapienza Università di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma in 00186 Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE,

- Della graduatoria recante l'assegnazione dei posti vacanti su anni successivi al primo del corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in medicina e chirurgia, da coprire mediante trasferimento dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, la quale viene pubblicata sul sito dell'Amministrazione in data 30/01/2023 (<https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria>), laddove, con riferimento al III anno per A.A. 2022/2023, colloca il ricorrente alla 13lesima posizione, anziché tra la posizione 2lesima e 22esima, per l'effetto illegittimamente pretermettendo allo stesso il

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14

87100 COSENZA

Cell. 320/1504072

Tel. 0984-32877

e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com

pec: sergiolucisano@legalmail.it

trasferimento presso l'Ateneo, nonostante il pieno possesso dei requisiti richiesti;

- Degli scorrimenti di graduatoria, operati a seguito di rinuncia dei soggetti ritenuti idonei;
- di qualunque altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo, ivi incluso il verbale della commissione, di estremi e contenuto sconosciuto, previsto dall'art. 5 del Bando di Concorso;

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento al numero di FAX 0984/32877 e all'indirizzo pec sergiolucisano@legalmail.it

PREMESSO

- **che** l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" indiceva avviso per posti liberi su anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, da coprire mediante trasferimento;

- che il predetto avviso prevedeva all'art. 5:

"Nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori ai posti disponibili, la Commissione formulerà una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio che tenga conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:

1. Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;

2. Candidati non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14

87100 COSENZA

Cell. 320/1504072

Tel. 0984-32877

e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com

pec: sergiolucisano@legalmail.it

laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi;

3. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

4. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

5. Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, già vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

6. Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14

87100 COSENZA

Cell. 320/1504072

Tel. 0984-32877

e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com

pec: sergiolucisano@legalmail.it

per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

7. Candidati iscritti ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di lauree in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

8. Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori, o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

9. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza;

10. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti;

11. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei

singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire;

12. I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie

13. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani."

- **che** il ricorrente, iscritto per l'a.a. 2021/2022, al secondo anno del corso di Medicina e Chirurgia all'Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, partecipava al bando di concorso per il trasferimento ad anno successivo al primo (a.a. 2022/2023) per l'ammissione al terzo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, bandito dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e pubblicato sul sito www.uniroma1.it, in data 30.06.22.

- **che**, in particolare, il sig. TROTTA DOMENICO trasmetteva, all'indirizzo mail indicato nel bando, unitamente al certificato accademico rilasciato dall'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana (Albania) - Facoltà di Medicina e Chirurgia, attestante gli esami superati, la data di superamento, la votazione conseguita e i CFU di riferimento, il piano di studi ed il programma degli esami sostenuti.

- **che**, nel mese di ottobre 2022, veniva pubblicata apposita graduatoria dall'Università "La Sapienza" di Roma, che,

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14

87100 COSENZA

Cell. 320/1504072

Tel. 0984-32877

e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com

pec: sergiolucisano@legalmail.it

tuttavia, veniva integralmente sostituita dalla graduatoria del 30 gennaio 2023, alla quale sono seguiti appositi scorrimenti.

- che il sig. TROTTA DOMENICO presentava, nei termini assegnati dal bando, domanda di partecipazione allo stesso, tuttavia, stante la dubbia interpretazione, indicava DI NON ESSERE STATO VINCITORE del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

- che, stante l'errore in buona fede, formulava, successivamente alla pubblicazione della prima graduatoria, apposita istanza in autotutela, chiedendo di valutare la domanda trasmessa, in precedenza, quale vincitore del bando.

- che l'odierna resistente, successivamente ad apposito sollecito, così riscontrava: *"In relazione al sollecito in oggetto assunto al prot. con n. 2180/2023 si comunica che non è ammessa alcuna integrazione alla domanda a suo tempo presentata dal Suo assistito, tanto più che nella banca dati ministeriale il sig. Trotta risulta rinunciatario per mancata dichiarazione di interesse e non assegnato come successivamente dichiarato nelle istanze di riesame. In tal caso, infatti, sarebbe comparsa accanto al suo nome la parola "RINUNCIA".*

- che si desume, facilmente, che il ricorrente fosse vincitore, presso l'Università di Perugia in Odontoiatria e Protesi Dentaria, atteso che risultava collocato in posizione n. 20606, con punteggio 33.20, il quale "rinuncia per mancata dichiarazione" e, per l'effetto della rinuncia, veniva immatricolata la signora collocata nella posizione n. 20627, con punteggio 33.20, giusta evidenza allo stralcio della graduatoria;

- che detta circostanza è analoga a quella affrontata da codesto

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14

87100 COSENZA

Cell. 320/1504072

Tel. 0984-32877

e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com

pec: sergiolucisano@legalmail.it

Ill.mo TAR, nel procedimento NRG 15580/2022, tanto che veniva accolta la domanda cautelare e, successivamente, adottato Decreto Rettorale n° 218 del 31.1.2023 (prot. n° 9711) e veniva approvata nuova graduatoria, la quale sostitutiva, integralmente, quella precedente, ove la ricorrente del procedimento indicato veniva collocata in posizione utile al trasferimento (atteso che veniva riconosciuta vincitrice del concorso di ammissione). Di tanto, si fornisce ricorso, stralcio della graduatoria ed Ordinanza Presidenziale;

- che dubbio alcuno può essere sollevato circa l'interesse ad agire del sig. Trotta, atteso che quest'ultimo veniva collocato al 131° posto, in luogo del 21° ovvero 22° e, stante gli scorrimenti di graduatoria, l'ultimo partecipante all'avviso, ammesso al trasferimento, si collocava al 33° posto;

- che, stante l'evidente errore materiale, in cui è incorso il sig. Trotta, quest'ultimo proponeva, per il tramite dei Suoi procuratori, richiesta di riesame della domanda, la quale veniva rigettata dalla convenuta Università.

Alla stregua di quanto rappresentato, si chiede l'annullamento in parte qua della graduatoria - pubblicata sul sito dell'Amministrazione in data 30/01/2023 (<https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria>) - recante l'assegnazione dei posti liberi su anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, da coprire mediante trasferimento dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., atteso che la graduatoria oggi impugnata, con riferimento al III anno per A.A. 2022/2023, colloca il ricorrente alla 131esima posizione, anziché in una posizione compresa tra le nn. 21 e 22, stante l'omessa valutazione dei

titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del Bando di concorso. Tanto ne cagiona l'illegittima pretermissione dello stesso dal trasferimento presso l'Ateneo. Si chiede, dunque, col presente ricorso, l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la valutazione dei titoli preferenziali, con conseguente collocazione dello stesso nella più favorevole posizione in graduatoria - n. 21 ovvero n.22 -, quale c.d. idoneo e assegnatario, ovverosia ogni altra che gli spetti in virtù della rinnovata valutazione dei titoli per i seguenti

MOTIVI

I. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEL FATTO; QUAND'ANCHE IL RICORRENTE AVESSE COMMESSO UN ERRORE NEL COMPILARE LA DOMANDA, AVREBBE DOVUTO ESSERE CONCESSO IL BENEFICIO DELL'ERRORE SCUSABILE.

Conforme la Giurisprudenza Amministrativa nell'affermare che: "La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto ad una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla P.A., non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 27 Cost.), che devono improntare l'azione della PA, ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici" (TAR Campania, Sez. IV, sentenza n. 5824 del 19.12.2016).

Concorde nel medesimo orientamento è Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza n. 2188/2017.

Per analogia, stante il fuorviante utilizzo del termine "vincitore" del concorso di ammissione, si deve richiamare all'attenzione del designando Consesso la sentenza n. 507 del 04.02.2014, resa dal Consiglio di Stato, secondo la quale illegittima è l'esclusione dalla gara (avviso nel caso de quo),

qualora risultasse ambigua una dichiarazione da presentare, contenuta nel bando.

Di fatti, non risulta di immediata interpretazione l'utilizzo del termine "vincitore", anche nella considerazione che, nella graduatoria di Medicina e Chirurgia Odontoiatria e protesi dentaria, non risulta mai invocato detto termine, in luogo dei seguenti: "Immatricolato, posti esauriti, iscritto II anno, rinuncia per mancata dichiarazione, rinuncia dopo immatricolazione, immatricolato Tar", men che meno viene utilizzato detto termine nel Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 - Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021 -, che si offre in produzione.

Il sig. Trotta, dapprima, indicava di non essere vincitore. Successivamente, nel prendere atto delle intenzioni della dott.ssa Paone di presentare ricorso, trattandosi della medesima fattispecie, giusta evidenza alla documentazione che si offre, procedeva a richiedere la dovuta correzione di errore materiale.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETA' INTRINSECA - IRRAGIONevolezza - ILLOGICITA' MANIFESTA - ALTRI PROFILI.

Come cennato in premessa, la *lex specialis* all'art. 5 detta dei precisi e concisi criteri di valutazione delle domande di

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14

87100 COSENZA

Cell. 320/1504072

Tel. 0984-32877

e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com

pec: sergiolucisano@legalmail.it

trasferimento, con altrettanto precisi titoli di preferenza, primo tra i quali il possesso dello *status* di "vincitore del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. 1 lett. a per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale" ed a seguire la "maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti per l'anno di iscrizione", il "maggior numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti" ed infine, a parità dei descritti titoli di preferenza, "i candidati anagraficamente più giovani".

Il ricorrente, nonostante il possesso di **tutti** i citati titoli di preferenza, è stato illegittimamente collocato al **centotrentunesimo posto**, vedendosi preferiti candidati con un **minor numero di c.f.u. conseguiti**, a causa dell'omessa valutazione, da parte della resistente, del superamento da parte del sig. TROTTA dello *status* di vincitore del concorso nazionale di ammissione al corso di odontoiatria e protesi dentaria ex art. 1 lett. a. L. n. 264/1999.

Questo, infatti, è in guisa assorbente il macroscopico profilo di illegittimità degli atti qui gravati laddove, in un plateale difetto di istruttoria, sintomatico della superficialità dell'azione amministrativa, la P.A. ha irragionevolmente omesso di computare il titolo di preferenza, sussistente *per tabulas*, in capo al ricorrente come risulta dall'estratto della piattaforma *University*, allegato in atti.

Di seguito, considerando come il ricorrente abbia prontamente richiesto la rettifica da "NON VINCITORE" a "VINCITORE" e comprovato il possesso dello *status* di vincitore in parola e presenti, quali altri requisiti di preferenza, il 70% degli esami sostenuti rispetto agli esami previsti per l'anno di

iscrizione nel corso di provenienza (II anno) ed un totale di n. 75 C.F.U., è d'immediata percezione l'illegittima conseguenza dell'operato dell'Università La Sapienza.

Alla luce di quanto *supra* dedotto è indubbio che l'Amministrazione nella fattispecie *de qua* abbia violato essa stessa le prescrizioni della *lex specialis*, omettendo di considerare il titolo di preferenza del ricorrente (*status* di vincitore del concorso ex L. n. 264/99) da cui l'illegittima collocazione al 131° posto anziché, anche in ossequio agli ulteriori criteri dettati dalla *lex specialis*, alla posizione n. 21 ovvero n. 22, quale c.d. idoneo e assegnatario (considerati gli scorrimenti di graduatoria) ovverosia ogni altra che gli spetti, in virtù della rinnovata legittima valutazione dei titoli.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha univocamente chiarito che *"quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la lex specialis, idonea in qualche modo a cristallizzare la propria offerta, tanto quanto i requisiti di ammissione o più in generale le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero e il luogo dei posti messi a disposizione vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Detto vincolo a cui l'Amministrazione si sottopone non può essere oggetto di discostamento, se non mediante formale esercizio del potere di autotutela, ove ne sussistano i*

presupposti." (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/08/2020, n.9204).

La *lex specialis* di una procedura di gara e/o di un pubblico concorso è, dunque, un vincolo da cui l'Amministrazione non può sottrarsi a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost: le prescrizioni del bando impegnano non solo i privati interessati, ma ancor prima, la stessa Amministrazione, che perde finanche la discrezionalità che solitamente connota la sua azione nella loro attuazione, né può disapplicarle

Pertanto, in considerazione del possesso in capo al ricorrente dello *status* di vincitore di concorso ex art. 1 lett. a L. n. 264/99, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del bando di concorso emerge *ictu oculi* l'illegittimità della graduatoria gravata laddove colloca il ricorrente al 131° posto, anziché in 21°/22° posizione, per l'effetto illegittimamente pretermettendo allo stesso il trasferimento presso l'Ateneo prescelto a causa del mancato computo dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del Bando di concorso, con necessario contestuale accertamento da parte dell'Ecc.mo T.A.R. adito del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto la corretta valutazione di quest'ultimi e, per l'effetto, collocando lo stesso nella più favorevole posizione in graduatoria n. 21 ovvero n. 22, quale c.d. idoneo e assegnatario (considerati gli scorrimenti di graduatoria) ovverosia in ogni altra che gli spetti in virtù della rinnovata valutazione dei titoli.

Senza tediare l'Ill.mo Giudicante si vuole ribadire che il bando, in quanto *lex specialis*, non può essere *ad interpretatio*, tanto a ribadire la vaghezza del bando.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Come già precisato, il ricorrente, al fine di conoscere i nominativi, dati anagrafici e/o gli indirizzi dove notificare

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14

87100 COSENZA

Cell. 320/1504072

Tel. 0984-32877

e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com

pec: sergiolucisano@legalmail.it

il ricorso, ha presentato un'apposita istanza di accesso agli atti, la quale non veniva riscontrata dall'Università resistente. La domanda ha ad oggetto gli atti relativi a tutti i candidati che si sono collocati in graduatoria in posizione più favorevole al ricorrente, sia per indagare circa l'esistenza di ulteriori profili di illegittimità della graduatoria rispetto a quelli individuabili e individuati con il presente atto, sia in quanto non è possibile individuare a monte coloro che hanno espresso la preferenza per lo stesso corso scelto dal ricorrente. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'eventuale accoglimento delle domande ricorsuali, produrrà inevitabilmente effetti nei confronti di almeno uno dei soggetti controinteressati e, comunque, sulle graduatorie di assegnazione composte da numerosi candidati, si chiede all'Ecc.mo Collegio adito, anche per supplire alla carenza di recapiti e dati anagrafici dei controinteressati e dei soggetti assegnatari delle cattedre richieste dal ricorrente, vista la prossima scadenza per adire il competente TAR, di autorizzare il ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex artt. 41 co. 4 e 49 c.p.a., mediante pubblicazione del medesimo sul sito web istituzionale dell'Università, trattandosi di ipotesi che rientra tra quelle previste in cui la notifica del ricorso appare di particolare difficoltà e, comunque, gravosa, sotto vari profili, per un giovane studente universitario, oltre, allo stato, impossibile per assenza dei dati essenziali.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Amministrazione intimata depositi i provvedimenti impugnati e tutti gli atti, anche endoprocedimentali ed istruttori, sulla cui base essi sono stati emanati. In mancanza, che codesto Ecc.mo Collegio ne

disponga l'acquisizione con ordinanza ex art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010.

SULL' ISTANZA CAUTELARE

Alla stregua di quanto esposto, sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, affinché vengano concesse le misure interinali, anche di natura propulsiva, che codesto Ecc.mo Collegio ritenga più opportune ai fini della tutela degli interessi del ricorrente ai fini dell'ammissione con riserva al III anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza.

Se il *fumus boni juris* emerge dall'articolato mezzo di gravame, quanto al *periculum in mora*, quest'ultimo presenta senz'altro i caratteri dell'attualità, gravità ed irreparabilità dal momento che, com'è noto, il corso di laurea in parola si connota per il c.d. obbligo di frequenza e dunque, a causa dell'illegittima esclusione subita dal ricorrente lo stesso è stata privato della *chance* di frequentare le lezioni e, dunque, di poter sostenere le relative prove d'esame, vedendo così irrimediabilmente frustrato il proprio interesse pretensivo alla frequenza, nei termini, del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

Pertanto, al fine di evitare che il ricorrente possa subire irreparabili pregiudizi dall'esclusione *de qua* ed essere irreversibilmente danneggiato nel proprio percorso di studi, Codesto Ecc.mo Tribunale adito dovrà provvedere, senza pregiudizio alcuno per l'interesse pubblico, all'ammissione con riserva al III anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, anche in sovrannumero, fatto salvo l'esito del giudizio di merito, onde preservare *re adhuc integra* la posizione azionata.

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14
87100 COSENZA
Cell. 320/1504072
Tel. 0984-32877
e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com
pec: sergiolucisano@legalmail.it

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa emanazione delle più idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., nonchè dell'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. nei termini sopra illustrati, dovendosi, per l'effetto, provvedere ad annullare gli impugnati provvedimenti, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia ex art. 34, comma 1, lett. e), del C.P.A.

Con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 650,00

In via istruttoria, si offrono in produzione mediante deposito in cancelleria:

1. Istanza di accesso agli atti, con relativa ricevuta di accettazione e consegna;
2. Leggenda graduatorie, estratto dal sito universitaly;
3. Stralcio di graduatoria Trotta Domenico, estratto dal sito universitaly;
4. Stralcio di graduatoria Paone Giorgia, estratto dal sito universitaly;
5. Domanda di partecipazione al bando e relativi allegati;
6. Istanza di riesame, con relativa ricevuta di accettazione e consegna;

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14
87100 COSENZA
Cell. 320/1504072
Tel. 0984-32877
e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com
pec: sergiolucisano@legalmail.it

7. Istanza di sollecito del riesame, con relativa ricevuta di accettazione e consegna;
8. Riscontro istanza di sollecito;
9. Ricorso Paone;
10. Decreto Tar su ricorso Paone;
11. Ordinanza Presidenziale su ricorso Paone;
12. Bando MIUR;
13. Bando dell'Università Sapienza di Roma per posti disponibili ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria;
14. graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 - avviso trasferimento per posti disponibili anni successivi al primo - a.a. 2022/2023.
15. Scorrimenti della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 - avviso trasferimento per posti disponibili anni successivi al primo - a.a. 2022/2023.

Cosenza - Roma, 14/03/2023

Avv. Sergio Lucisano



Lucisano
Sergio
avvocato
14.03.2023
15:02:31
GMT+01:00

Avv. SERGIO LUCISANO
P.zza Europa, n. 14
87100 COSENZA
Cell. 320/1504072
Tel. 0984-32877
e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com
pec: sergiolucisano@legalmail.it

**ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 C.P.A.

PER: il sig. Domenico Trotta, C.F. TRTDNC01P25D086N, nato a Cosenza il 25/09/2001 e residente in Montalto Uffugo (CS), alla Via Giovanni Paisiello, n. 15, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sergio Lucisano del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ostiense, n. 81, presso e nello studio dell'avv. Fulvio Mancini. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: sergiolucisano@legalmail.it o, in alternativa, all'utenza fax 0984-32877;

CONTRO

Sapienza Università di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma in 00186 Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, ANCHE EX
ART. 56 C.P.A.**

- Della graduatoria recante l'assegnazione dei posti vacanti su anni successivi al primo del corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in medicina e chirurgia, da coprire mediante trasferimento dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, la quale viene pubblicata sul sito dell'Amministrazione in data 30/01/2023 (<https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-medicina-e-odontoiatria>), laddove, con riferimento al III anno per A.A. 2022/2023, colloca il ricorrente alla

13lesima posizione, anziché nella posizione 21esima o 22esima, per l'effetto illegittimamente pretermettendo allo stesso il trasferimento presso l'Ateneo nonostante il pieno possesso dei requisiti;

b) di qualunque altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo, ivi incluso il verbale della commissione, di estremi e contenuto sconosciuto, previsto dall'art. 5 del Bando di Concorso;

PREMESSO CHE

Sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, ai fini dell'immediata sospensione cautelare dei provvedimenti gravati, atteso che, per effetto di quest'ultimi, il ricorrente attualmente è illegittimamente escluso dalla frequenza dei corsi obbligatori del III anno del Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, le cui lezioni sono già iniziate, con un irreversibile danneggiamento del proprio percorso di studi.

La dilazione della pronuncia cautelare collegiale alla prima Camera di Consiglio utile, infatti, vanificherebbe l'invocata tutela cautelare, dovendosi al contrario consentire in via urgente ed immediata al ricorrente - *re adhuc integra* e senza pregiudizio alcuno per l'interesse pubblico - la partecipazione *medio tempore* alla frequenza delle lezioni del III anno mediante misura cautelare provvisoria di ammissione con riserva, impregiudicata la deliberazione da parte del Collegio e fatto salvo l'esito del giudizio di merito.

Difatti, nel temperamento di interessi tipico del giudizio cautelare non si profilano pregiudizi per quello pubblico, mentre la mancata ammissione con riserva, sebbene in via interinale, renderebbe quasi vano l'auspicato esito favorevole del giudizio, frustrando irrimediabilmente il

Avv. SERGIO LUCISANO

P.zza Europa, n. 14
87100 COSENZA
Cell. 320/1504072
Tel. 0984-32877
e-mail: studiolegalelucisano@gmail.com
pec: sergiolucisano@legalmail.it

legittimo interesse del sig. Trotta alla frequenza delle lezioni, al pari degli altri concorrenti in possesso dei requisiti per il trasferimento.

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma di voler disporre, con proprio decreto inaudita altera parte, l'adozione di misure cautelari provvisorie *sub specie* di ammissione con riserva del ricorrente al III anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a.

Cosenza – Roma, 14/03/2023

Avv. Sergio Lucisano



Lucisano
Sergio
avvocato
14.03.2023
15:02:31
GMT+01:00